

ORIGINALE



COMUNE DI GROPELLO CAIROLI

Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027 Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272 Fax 0382815031
Codice Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero: 109

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 COSTITUZIONE E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

Data: 19/08/2021

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di Agosto alle ore 13:15 nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge:

Su numero 5 componenti risultano:

<i>NOME E COGNOME</i>	<i>CARICA</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
CHIARA ROCCA	Sindaco	X	
MICHELE POMA	Vice Sindaco	X	
BATTISTINO COTTA RAMUSINO	Assessore	X	
ORESTE MARIN	Assessore	X	
TATIANA MAREVA DE NISCO	Assessore		X
TOTALE		4	1

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale FAUSTA NIGRO.

Il Presidente Sig. SINDACO CHIARA ROCCA, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

Deliberazione G.C. n. 109 del 19/08/2021

LA GIUNTA COMUNALE

Si da atto che l'Assessore Comunale Sig. Battistino Cotta Ramusino, è collegato via Whats App così come consentito dalla Deliberazione G.C. n° 97 del 15/07/2021 ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CON MODALITA' TELEMATICA".

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 31/12/2020, esecutiva, di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 31/12/2020, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 15/01/2021, esecutiva, relativa all'approvazione del PEG contabile 2021;
- i successivi atti di variazione del bilancio 2021 e del PEG;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche", con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009 con l'art. 40 "Contratti collettivi nazionali ed integrativi" e l'art. 40-bis "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Richiamato altresì l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL del 22/01/2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

Premesso che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Regioni-Autonomie Locali per il triennio 2016-2018 e che il suddetto CCNL stabilisce all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

Considerato che il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e richiamato in particolare l'art. 9 comma 2 bis laddove dispone:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Vista la Legge n. 147/2013, che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 un nuovo periodo in cui: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo», stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, che stabiliva che "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Visto l'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della Legge 28/12/2015, n. 208 è abrogato.*”;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito nella Legge n. 58/2019 e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, modalità illustrata nel D.M. attuativo del 17/03/2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11/12/2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

Richiamato l'importo totale del fondo anno 2016 sottoposto a certificazione (con esclusione dei compensi destinati all'ISTAT di cui all'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01/04/1999, gli importi di cui alla lettera d) dell'art. 15 ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, le economie del fondo dell'anno 2015 e le economie del fondo straordinari anno 2015) pari ad € 69.515,00;

Premesso che:

- il Comune ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- il numero di dipendenti in servizio al 31/12/2020 è inferiore rispetto al numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018, e pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019, il fondo ed il limite di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs n. 75/2017 non necessitano di adeguamento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc.), frutto di precedente accordo decentrato, ancora vigente;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza (somme stanziare nel 2020 € 26258,00);

Considerato che:

- è quindi necessario fornire gli indirizzi per la costituzione, del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è inoltre urgente, una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Ritenuto di:

- esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente:
 - a) autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 21/05/2018, delle somme derivanti dai risparmi del Fondo lavoro straordinario anno precedente, pari ad euro 4839,00 €;
 - b) riconoscere l' indennità di servizio esterno nella misura di € 1 al giorno
 - c) riconoscere l'ex indennità maneggio valori al personale che gestisce il fondo economato e incassa proventi diversi, a n. 1 unità, applicando il valore di 1 euro/giorno in base alla presenza in servizio;
 - d) riconoscere l'ex indennità di disagio a n 3 dipendenti , sussistendone i presupposti, nella misura di € 1 euro/ giorno.
 - e) riconoscere l'indennità di responsabilità, ai soggetti aventi diritto con i vigenti criteri di attribuzione per un importo non superiore a quello riconosciuto nel 2020 per complessivi € 9.500;
 - f) non riconoscere l'indennità di funzione Polizia Locale
 - g) riconoscere le PEO previste dall'art. 16 CCNL del 21/05/2020 (Tenuto conto dell'orientamento contabile della sentenza 288/2020 della Corte dei Conti della Toscana e del pensiero RGS confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica mai smentito da Aran nella posizione più prudente tra il 35% dei dipendenti ovvero il 50% aventi diritto) se possibile, n. 1 categoria D, n. 1 categoria C, n. 1 categoria B;
 - h) di inserire nel fondo, nelle more degli atti da adottare previsti dal regolamento, gli incentivi gestione entrate tributarie e gestione incentivi art. 113 del codice degli appalti;
- fornire alla delegazione trattante di parte pubblica l'indirizzo di distribuire gli importi destinati alla performance in relazione agli obiettivi stabiliti in quanto coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance 2021; tali obiettivi hanno i requisiti di misurabilità e sono incrementali rispetto all'ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell'Ente e adeguato al D.Lgs n. 150/2009, con attenzione al “premio di merito” (30% in più al/ai dipendenti che si sono distinti in relazione all'impegno individuale, tenendo conto del sistema di valutazione a suo tempo approvato, in conformità ai principi enunciati dall'art. 8 del D.Lgs. n. 150/2009,

opportunamente adattati, comprendendo perciò: l'attuazione delle politiche, il conseguimento degli obiettivi connessi ai bisogni ed alle esigenze della collettività, l'attuazione dei piani e dei programmi, la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze, lo sviluppo quali-quantitativo delle relazioni cogli utenti e delle prestazioni rese, l'efficienza nell'impiego delle risorse);

Appurato che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto alla media del triennio 2011-2013; e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l'equilibrio di Bilancio dell'anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

9. di costituire il fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2021;
10. di prevedere la possibilità che il suddetto fondo venga aggiornato a seguito dell'adozione degli atti necessari per la quantificazione e l'inserimento nel fondo degli incentivi gestione entrate tributarie;
11. di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale un'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta a questa Giunta comunale e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D.lgs 150/2009;
12. di dare atto che l'ammontare del fondo per le risorse decentrate per il salario accessorio, previsto all'art. 67 del CCNL 21/5/2018, sommate all'ammontare complessivo delle risorse destinate al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative con l'eccezione delle risorse previste ai commi 2, lett. a) e b), e 3 lett. a), b), c), e), f), j) e k), dello stesso CCNL rispettano il limite delle risorse complessive del trattamento accessorio previsto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 nonostante l'applicazione dell'art. 11/bis del D.L. n. 135/2018, inserito con la legge di conversione n. 12/2018;
13. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto troverà copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel Bilancio 2021-2023 (Anno 2021) per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (e s.m.i.) - art. 1, comma 557, L. 296/2006 in seguito all'adozione di eventuale deliberazione di variazione di bilancio che sistemerà contabilmente gli stanziamenti ora previsti a bilancio;
14. di trasmettere la presente deliberazione al Revisore dei conti, unitamente alla pre-intesa, per le verifiche di cui all'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 come modificato dal D. Lgs. 27/10/2009, n. 150;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
16. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999 unitamente alla determina di costituzione del fondo a firma del competente Responsabile di servizio;
1. di rendere, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 al fine di convocare le OO.SS. e firmare la pre-intesa.

Oggetto: FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2021 COSTITUZIONE E DIRETTIVE PER LA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA

PARERI DI REGOLARITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 – comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio
NIGRO FAUSTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 – comma 1 e 147bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
FAUSTA NIGRO

G.C. 109/2021 - ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
SINDACO CHIARA ROCCA

Il Segretario Comunale
FAUSTA NIGRO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:

Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
FAUSTA NIGRO